

**REGOLAMENTO (CE) N. 777/98 DELLA COMMISSIONE****dell'8 aprile 1998****che stabilisce, per il mese di marzo 1998, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,  
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,  
visto il regolamento (CEE) n. 1785/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1599/96 <sup>(2)</sup>,  
visto il regolamento (CEE) n. 3813/92 del Consiglio, del 28 dicembre 1992, relativo all'unità di conto e ai tassi di conversione da applicare nel quadro della politica agricola comune <sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 150/95 <sup>(4)</sup>,  
visto il regolamento (CEE) n. 1713/93 della Commissione, del 30 giugno 1993, recante modalità particolari per l'applicazione del tasso di conversione agricolo nel settore dello zucchero <sup>(5)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 59/97 <sup>(6)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3, considerando che l'articolo 1, paragrafo 2 del regolamento (CEE) n. 1713/93 stabilisce che l'ammontare del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 deve essere convertito in moneta nazionale mediante un tasso di conversione agricolo specifico uguale alla media, calcolata pro rata temporis, dei tassi di conversione agricoli applicabili

durante il mese di magazzinaggio; che tale tasso di conversione agricolo specifico dev'essere fissato mensilmente per il mese precedente;

considerando che, in applicazione delle suddette disposizioni, occorre stabilire, per il mese di marzo 1998, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nelle varie monete nazionali, conformemente a quanto indicato nell'allegato del presente regolamento,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il tasso di conversione agricolo specifico da utilizzare per la conversione dell'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio di cui all'articolo 8 del regolamento (CEE) n. 1785/81 in ciascuna delle monete nazionali per il mese di marzo 1998 figura in allegato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 9 aprile 1998.  
Esso si applica a decorrere dal 1° marzo 1998.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, l'8 aprile 1998.

*Per la Commissione*

Franz FISCHLER

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 177 dell'1. 7. 1981, pag. 4.

<sup>(2)</sup> GU L 206 del 16. 8. 1996, pag. 43.

<sup>(3)</sup> GU L 387 del 31. 12. 1992, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 22 del 31. 1. 1995, pag. 1.

<sup>(5)</sup> GU L 159 dell'1. 7. 1993, pag. 94.

<sup>(6)</sup> GU L 14 del 17. 1. 1997, pag. 25.

*ALLEGATO*

al regolamento della Commissione, dell'8 aprile 1998, che stabilisce, per il mese di marzo 1998, il tasso di conversione agricolo specifico applicabile all'importo del rimborso delle spese di magazzinaggio nel settore dello zucchero

---

Tassi di conversione agricoli

---

1 ECU =	40,9321	franchi belgi e franchi lussemburghesi
	7,54999	corone danesi
	1,98243	marchi tedeschi
	326,870	dracme greche
	167,527	pesete spagnole
	6,68769	franchi francesi
	0,795837	sterline irlandesi
1	973,93	lire italiane
	2,23276	fiorini olandesi
	13,9485	scellini austriaci
	202,297	scudi portoghesi
	6,02811	marchi finlandesi
	8,79309	corone svedesi
	0,695735	lire sterline

---